Sentenza n. 249 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 15 settembre 2026**, tenutasi con l'assistenza del dott. Stefano Mizgur, all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32013** del registro di Segreteria promosso da C. M., nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, C.F. OMISSIS, rapp.to e difeso dall'Avv. Angelo Giudice, presso il cui studio sito in Noto Via A. Cavarra n. 144, è elettivamente dom.to (pec: angelo.giudice@arubapec.it);

Ricorrente

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S.

Croce 929;

E CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8 e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n. 63;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

Resistenti

PER l'accertamento del diritto del ricorrente alla rivalutazione della pensione e della illegittimità della parziale rivalutazione della pensione del ricorrente introdotte con la Legge finanziaria n. 197/22 art. 1, cc. 309 e 310, attuata con le determinazioni e decurtazioni assunte dall'INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio e le memorie di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell'INPS;

ESAMINATI tutti gli atti e i documenti di causa.

UDITO all'odierna udienza l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS;

PREMESSO

CHE con ricorso del 15 maggio 2024, ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio n.197/2022, condannando l'Amministrazione convenuta al reintegro dell'indebito taglio con decorrenza da gennaio 2023 fino all'effettivo soddisfo e al risarcimento del conseguente danno;

CHE a tal fine è stato richiesto previamente: a) di rinviare alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE i quesiti preliminari di diritto dell'Unione Europea illustrati nel corpo del ricorso; b) di rimettere altresì alla Corte costituzionale le questioni di costituzionalità di cui all'art. 1, L. 197/22, commi 309-310, evidenziate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate;

CHE in particolare è stata dedotta: 1) Illegittimità` costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati per la durata di cinque anni, anziché´ per la durata di tre anni; 2) Irragionevolezza della limitazione idonea a comprimere in modo inaccettabile il diritto alla pensione del ricorrente quale forma di "retribuzione posticipata" a fronte di un'inflazione spropositata - violazione degli artt. 3-36 e 38 della costituzione; 3) Esistenza di un "diritto quesito" del ricorrente così come letto dalla corte costituzionale. violazione del principio del legittimo affidamento ai sensi della pronuncia n. 390/95 della Corte costituzionale; 4) Violazione del principio di non discriminazione di fattispecie comparabili in relazione alla previdenza pubblica e alla fiscalità` generale nonché la violazione del principio di uguaglianza di cui agli artt. 3-53 cost. 5) Violazione del principio generale di diritto dell'unione europea del divieto di discriminazione basato sull'età` (art.21 carta dei diritti di Nizza), così come espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché violazione dell'art. 59, reg. 883/2004, che ha sostituito il reg. n. 1408/71.

CHE a tali richieste si è opposto l'INPS, il quale, costituitosi con memoria del 3 ottobre 2024 ha chiesto: 1. in via preliminare dichiararsi manifestamente non fondate e rilevanti le questioni di legittimità costituzionale e le istanze di rinvio alla Corte costituzionale ex adverso formulate; 2. in via subordinata rigettarsi nel merito il ricorso e le domande tutte di controparte; 3. condannarsi parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre gli accessori di legge.

CHE il Ministero della Difesa, costituitosi con memoria del 2 ottobre 2024 ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e pronunciarsi l'estromissione dal giudizio;

CHE all'udienza del 21 ottobre 2024 – nelle more della definizione da parte della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e

bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) sollevata dalle Sezioni Regionali per la Toscana (ordinanza n. 33/2024 del 06.09.2024) e per la Campania (ordinanza n. 101/2024 dell'11.09.2024 – è stato disposto rinvio della trattazione all'udienza del 4 giugno 2025, all'esito della quale, con ordinanza n.13/2025 in pari data, è stata disposta la sospensione del giudizio nelle more della decisione di analoga questione di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale sollevata con ordinanza n. 23/2025 del 25 marzo 2025 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna;

CHE, intervenuta la decisione n.167/2025 del 13.11.2025 della Corte costituzionale in ordine a tale questione di legittimità costituzionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 19.11.2025, il presente giudizio non è stato riassunto dalle parti entro il termine di legge;

CHE, fissata l'udienza del 7 luglio 2026 per la presa d'atto della mancata riassunzione, con decreto dell'1° aprile 2026, per impedimento del Giudice la trattazione è stata rinviata all'udienza odierna;

CHE, ai sensi dell'art.110, comma 1, c.g.c. "*Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo"* e ai sensi dell'art.110, comma 4, "*'L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza*";

CHE le spese del giudizio, in applicazione dell''art.110, comma 8, c.g.c. restano a carico delle parti che le hanno sostenute;

tutto ciò premesso e considerato,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio.
- Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 settembre 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 21/09/2026

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)

Nadia Tonolo